



COMUNE DI MAGLIASO

Ordinanza municipale concernente la riscossione delle imposte comunali 2024

IL MUNICIPIO DI MAGLIASO

richiamati

- gli art. 274, 275, 296 e 297 delle Legge Tributaria (LT) del 21 giugno 1994;
- il Decreto esecutivo del 1.12.2023 (BU 38/2023);
- la risoluzione municipale n° 1138 del 12 febbraio 2024;

emana

le seguenti disposizioni concernenti le rate e le scadenze dell'imposta comunale 2024:

Art. 1 La riscossione dell'imposta comunale ordinaria dovuta per l'anno 2024 ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, nella misura del 90% circa, sulla base dell'importo presumibilmente dovuto e/o in base all'ultima tassazione emessa; la quarta rata è a conguaglio.

I termini di pagamento delle singole rate d'imposta ordinaria sono fissati come segue:

I. rata di acconto 30 aprile 2024

II. rata di acconto 30 giugno 2024

III. rata di acconto 31 agosto 2024

rata a conguaglio a partire dal 2025, alla data d'intimazione del conteggio.

Art. 2 Le imposte e gli interessi di mora devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza, data di emissione, (art. 242 cpv. 1 LT).

Art. 3 L'imposta personale è dovuta da tutte le persone fisiche che, alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento nel Cantone, sono assoggettate in virtù della loro appartenenza personale e hanno compiuto il 18.mo anno di età.

L'imposta personale ammonta a CHF 40.00 l'anno.

I coniugi devono ciascuno l'intera imposta personale (art. 290 LT).

Art. 4 L'imposta immobiliare è dovuta dalle persone fisiche e giuridiche, proprietari di immobili alla fine dell'anno civile.

Per i fondi gravati da usufrutto, l'imposta è a carico dell'usufruttuario (art. 291 LT).

L'imposta immobiliare è dell'uno per mille del valore di stima ufficiale alla fine dell'anno civile, esclusa ogni deduzione dei debiti (art. 293 LT).

Art. 5 Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0.25% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione (art. 241 LT).

Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni di cui al pto 6.

Art. 6 Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza, come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo annuo dello 0.10%, dal giorno in cui il pagamento è pervenuto, fino al giorno della scadenza o della restituzione (art. 242 cpv. 2 LT).

Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento (art. 247 LT).

Art. 7 Se l'ammontare delle imposte e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 3.50% (art. 243 LT).

Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Art. 8 Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di CHF 20.00 non sono conteggiati (art. 243a LT).

Art. 9 I tassi d'interesse remunerativi, di cui ai punti 5 e 6, si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2024.

Il tasso d'interesse di ritardo, di cui al punto 7, si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2024; il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Art. 10 L'entrata in vigore decorre dal 1° gennaio 2024.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito "magliaso.ch" per un periodo di 30 giorni, a decorrere dal 15 febbraio 2024.

Contro le disposizioni in essa contenute è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO
il Sindaco:  il Segretario: 

R. Citterio M. Rezzadore

Magliaso, 13 febbraio 2024